

Secondo gli Ermellini sono inutili i sequestri diretti se ci sono segni dell'inesistenza di beni

Confisca per equivalente estesa

Paga il legale rappresentante in caso di incapacienza della srl

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E

GIULIA MARIA MENTASTI

Legittima la confisca per equivalente sui beni del legale rappresentante se dai bilanci emerge l'incapacità delle casse sociali: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 23299 del 29 maggio scorso. Con questa pronuncia, la terza sezione penale ha circoscritto l'onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore sui beni dell'imputato circa l'impossibilità di aggredire il patrimonio dell'ente, essendo inutile agire in via preventiva sul patrimonio sociale nel momento in cui ci sono già elementi dell'inesistenza di beni in capo alla società.

Il caso. I giudici di merito avevano condannato il legale rappresentante di una srl per il reato, di cui all'art. 10-ter dlgs 74/2000, di omesso versamento dell'Iva dovuta dalla società, e avevano disposto sui beni dell'imputato la confisca della somma di più di mezzo milione di euro, corrispondente al profitto del reato, ovvero all'imposta evasa. Contro la sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità del capo relativo alla confisca, e sostenendo la sussistenza di beni della società che avrebbero potuto essere certamente aggrediti da un provvedimento ablatorio, così che oggetto della confisca avrebbe dovuto essere il patrimonio della società che aveva beneficiato dell'omesso versamento, e non quello dell'imputato.

I presupposti della confisca per equivalente. Nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema corte ha preliminarmente richiamato l'orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 2039/2018), secondo cui, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l'onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore di beni dell'imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento (nel caso di condanna l'art. 12 bis dlgs n. 74/2000 infatti impone la confisca cosiddetta diretta del profitto, o, quando non è possibile, la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente) è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato.

I chiarimenti in sintesi

Quesito	
Chiarimento 1	<p>Nel caso evasione fiscale da parte di una società, quando la confisca del profitto del reato viene disposta sul patrimonio dell'amministratore- legale rappresentante e non su quello dell'ente?</p> <p>Come confermato da Cass. pen. n. 23299 /2023 (che richiama Cass. pen., n. 2039/2018), il giudice per disporre la confisca del patrimonio del legale rappresentante deve motivare solo riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto del reato nel patrimonio della persona giuridica • disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato • corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato
Chiarimento 2	<p>Come confermato da Cass. pen. n. 23299 /2023 (che richiama Cass. pen., n. 3591/2018), in tema di reati tributari, il sequestro preventivo e la confisca per equivalente possono essere disposti nei confronti del legale rappresentante di una società solo nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica • risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato
Chiarimento 3	<p>Come affermato da Cass. pen. n. 23299 /2023, ai fini dell'accertamento dell'impossibilità non è tuttavia necessaria l'inutile escussione del patrimonio sociale se vi sono già elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente</p>

L'impossibilità del sequestro diretto. Ciò detto, la Cassazione ha ribadito (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 3591/2018) che, sempre in tema di reati tributari, i sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente (oltre che la successiva confisca) possono essere disposti nei confronti del legale rappresentante di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Il tentativo di escussione del patrimonio sociale. Ciò premesso, la Suprema corte ha precisato che non è necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale, se vi sono già elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente, in quanto il sequestro per equivalente strumentale alla confisca del profitto o del prezzo del reato postula, per la sua ammissibilità, che non sia possibile il sequestro diretto, nel patrimonio del soggetto che ha beneficiato delle condotte illecite, del profitto o del prezzo del reato commesso nel suo interesse e a suo beneficio: si tratta di principio che è pacifico nella giurisprudenza, stante la funzione sussidiaria del sequestro per equivalente, principio che peraltro è stato recepito espressamente, anche per i reati tributari, dall'art. 12 bis, comma 1, dlgs 74/2000, introdotto dal dlgs n. 158/2015 (Cass. pen. sez. III, n. 23042/2020).

La decisione della Suprema corte. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse posta in sintonia con tali coordinate interpretative, richiamando, in modo pertinente, sia il riscontro di importanti iscrizioni ipotecarie sul patrimonio della società amministrata dall'imputato, sia la concreta insufficienza, in rapporto all'accertato credito dell'Erario, di poste attive patrimoniali e finanziarie scaturenti dai bilanci societari, i quali peraltro erano stati prodotti proprio dalla difesa. Alla luce di tali risultanze, era stata dunque ragionevolmente ritenuta legittima l'esecuzione del provvedimento ablatorio per equivalente dei beni della disponibilità dell'imputato; così che, in presenza di un apparato argomentativo non illogico, non vi era spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che avrebbero richiesto un differente apprezzamento di merito che non poteva trovare ingresso in sede di legittimità. Pertanto, la Suprema corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va dimostrato di non poter superare la crisi

La crisi di liquidità non salva: è quanto emerge sempre dalla sentenza della Cassazione n. 23299/2023, con cui la terza sezione penale ha chiarito le condizioni in presenza delle quali l'iliquidità dell'impresa che porti il contribuente a ritardare il pagamento dei debiti tributari consenta di invocare l'art. 45 c.p., per cui non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore, o quantomeno di escludere il dolo. Trattasi di uno dei temi in materia penal tributaria che più affligge gli imprenditori, e la cui rilevanza ha portato ad affrontarlo nel disegno di legge delega per la riforma fiscale, laddove all'art. 18 comma 1 lett. b) impone al governo di "attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso". Dunque, nella sentenza in commento, richiamando l'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, n. 8352/2014), la Suprema corte ha chiarito che l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valu-

tarsi in concreto. Occorre in definitiva la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Alla luce di tale premessa, nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha escluso le lacune argomentative dedotte dalla difesa, avendo la Corte di appello rimarcato la mancata prova di eventi straordinari ingestibili e imprevedibili, apparendo piuttosto i fatti dedotti dal ricorrente riconducibili a generali manifestazioni dell'ordinario e fisiologico rischio di impresa. Così come con riferimento alle misure adottate per far fronte alla crisi di liquidità, la Corte di appello aveva sottolineato la genericità delle allegazioni difensive. Da ciò era stata tratta dai giudici di merito la logica conclusione per cui quella di non pagare l'Iva era stata una scelta volontaria dell'imputato, che, in assenza di incontrollabili e ingestibili eventi esterni, aveva consapevolmente deciso di destinare ad altri scopi le risorse generate dall'incasso dell'imposta di-